

specie ornitiche di grande importanza conservazionistica che sono presenti nella foce e nidificano sullo scanno e sulle dune della foce stessa;

nell'area demaniale retrostante la duna in erosione è presente un informe agglomerato di baracche-cassette abusive di cui è prevista, solo su carta, la demolizione, avendo da tempo il comune di Ravenna individuato in località lido di Dante un sito atto al trasferimento dell'insediamento;

l'intervento progettato pur non facendo cenno a tale insediamento, appare invece avere come obiettivo prioritario la difesa di tali costruzioni abusive (essendo l'erosione più manifesta proprio in prossimità delle cassette), magari in attesa di un qualche provvedimento che preveda l'alienazione di aree demaniali che ne potrebbe consentire la sanatoria;

il comitato tecnico scientifico del Parco regionale del delta del Po, pur essendo quest'ultimo privo di precisi poteri al fine di inibire opere così maldestramente progettate, ha espresso il proprio parere contrario con una severa relazione che condanna senza alcuna possibilità di equivoco il progettato intervento;

non risultano provvedimenti di diniego, di autorizzazione o di altro genere ma di analogo significato dei ministeri competenti, in considerazione del fatto che l'area è sottoposta ai vincoli della legge n. 1497 del 1939 ed anche della legge n. 431 del 1985 —:

se siano a conoscenza dei fatti in premessa e quale ne sia la valutazione, in particolare in riferimento alla modalità e tipo di progetto che si intende realizzare in un'area di così alto pregio ambientale per la quale sono disposte tanti concomitanti dispositivi di tutela che invece appaiono facilmente superabili;

se non ritengano di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l'intervento venga compiuto, in considerazione del fatto che esso riguarda

una riserva naturale dello Stato, un sito di importanza comunitaria (Sic), IT 4070009, incluso nella zona di protezione speciale, (ZPS), IT 4070016, facente parte integrante di una zona sottoposta alla convenzione di Ramsar;

se non ritenga quindi il Ministro dell'ambiente di dover disporre le opportune ed immediate misure inibitorie in considerazione del fatto che nel progetto (approssimativo, di larghissima massima e comunque dichiarato urgente) non è stata né prevista né effettuata la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 recante il regolamento di attuazione della direttiva *Habitat*;

se non ritenga comunque il Ministro dell'ambiente di dover disporre le medesime misure inibitorie anche in considerazione del fatto che l'intervento riguarda comunque la foce di un fiume e che in ogni caso va sottoposto a valutazione d'impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, allegato B, punto 7, lettera O;

se non ritenga il Ministro dell'ambiente di dover verificare se in assenza di valutazione d'impatto ambientale, sia stata avviata la procedura di comunicazione preventiva alla Commissione europea della decisione di escludere dalla valutazione d'impatto ambientale l'intervento in parola secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 337/85 come modificata dalla direttiva 97/11/CE;

se non ritenga il Ministro dell'ambiente che possano essere applicati agli edifici abusivi posti in zona protetta le stesse procedure per la loro demolizione stabilita dalla legge, — Interventi urgenti in campo ambientale —, che hanno consentito l'abbattimento del Fuenti, in considerazione del fatto che pur essendo non condonabili continuano ad ergersi indisturbati in un sito di straordinario valore ambientale;

se non ritenga infine il Ministro dell'ambiente di dover immediatamente av-

viare la procedura per l'istituzione del Parco nazionale del delta del Po, di cui l'area in questione fa parte, in considerazione del fatto che i termini di legge sono ampiamente scaduti, che il parco interregionale previsto non assicura alcuna tutela delle aree naturalisticamente più interessanti e che sono anzi gli stessi uffici della regione Emilia-Romagna a proporre interventi di manomissione di zone sottoposte alla massima tutela;

se risponda al vero che l'azienda forestale dello Stato abbia dato, attraverso il proprio ufficio di Punta Marina, l'assenso al progettato intervento. In tal caso quali siano le valutazioni che hanno fatto ritenere ammissibile un intervento che minaccia un ambiente nel quale sono presenti, unico sito dell'intera regione, rare praterie di spartina marittima e di altri *habitat* assoggettati a specifiche tutele;

se non ritengano di dover assicurare un più adeguato livello di protezione nei confronti di territori così delicati sottoposti come sono alla vigilanza del corpo forestale dello Stato;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non intenda immediatamente disporre l'acquisizione del progetto in parola;

se non intenda contemporaneamente comunicare al proponente servizio provinciale difesa del suolo della regione Emilia Romagna che l'intervento non può essere in alcun modo effettuato in area tutelata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e della legge n. 431 del 1985 senza l'assenso dei ministeri competenti;

se non ritengano comunque di dover respingere il progetto *de quo* in considerazione delle manomissioni ed alterazioni paesaggistiche ed ambientali che esso provocherebbe in un ambiente unico e splendido.

(2-01893)

« Turrone ».

(16 luglio 1999).

(Sezione 4 - Tutela della laguna di Venezia)

D) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 23 aprile 1998 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, recante « Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia », ha disposto i valori ammessi corrispondenti agli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante al fine di assicurare la protezione della vita acquatica e l'esercizio delle attività di pesca, molluschicoltura e balneazione nella stessa (punto 1);

il summenzionato decreto ministeriale prevede — tra l'altro — al punto numero 6, che nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, nonché nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti, è comunque vietato lo scarico di determinate sostanze considerate particolarmente inquinanti (idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili, e tributilstagno). E tuttavia — ai sensi del secondo comma — per la verifica del rispetto del divieto di rilascio non si devono tenere in considerazione le quantità inquinanti residue a seguito dell'adozione delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili;

il comma 3 del punto 6 prevede che il divieto di rilascio delle sostanze si applica alle autorizzazioni esistenti — a fronte delle quali sia in corso di svolgimento un'attività produttiva — decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto;

per la completa attuazione del decreto ministeriale 23 aprile 1998, sono stati successivamente emanati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici il decreto ministeriale 16

dicembre 1998, il decreto ministeriale 9 febbraio 1999, il decreto ministeriale 26 maggio 1999 ed infine il decreto ministeriale 30 luglio 1999;

in particolare, il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 prevede integrazioni e proroghe di termini con riferimento al decreto ministeriale 23 aprile 1998;

il decreto ministeriale 9 febbraio 1999, adottato su proposta di una commissione tecnica composta da membri designati anche dalla regione Veneto, dalla provincia e dal comune di Venezia — così come previsto dal punto 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e successive modificazioni — stabilisce i carichi massimi ammissibili complessivi e netti di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante;

il decreto ministeriale 30 luglio 1999 fissa i limiti agli scarichi industriali e civili recapitanti nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

il decreto ministeriale 26 maggio 1999 reca l'individuazione delle migliori tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Le citate disposizioni (punto 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998) — come modificate dal decreto ministeriale 16 dicembre 1998 — stabilivano infatti che con successivo decreto del Ministro dell'ambiente sarebbero state definite le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali esistenti e che i titolari delle autorizzazioni esistenti avrebbero potuto presentare, entro 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'emanando decreto, progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione degli scarichi delle sostanze inquinanti vietate. Per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti di adeguamento approvati — in quanto in essi sia stata prevista l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili, considerate idonee ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 luglio

1999, e tempi di realizzazione non superiori a quindici mesi — non sarebbe stato applicato il divieto di scarico delle sostanze vietate;

appaiono di centrale importanza, nel sistema normativo delineato, le disposizioni contenute al punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e successive modificazioni;

la Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 9-15 febbraio 2000 ha annullato i commi 4 e 5 del punto 6 accogliendo così le istanze della regione Veneto secondo la quale il decreto ministeriale, nella parte denunciata, non avrebbe rispettato i criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e regione in materia di protezione ambientale;

la Corte costituzionale rileva che il decreto prevede e disciplina, senza che ciò risponda ad una base legislativa, una procedura speciale per l'autorizzazione alla prosecuzione di scarichi industriali che riversano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante sostanze vietate per la loro ritenuta nocività, consentendo ai titolari delle autorizzazioni esistenti di presentare progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione di tali sostanze inquinanti dagli scarichi, o più esattamente, di limitarne la quantità... Questa speciale procedura è destinata non già a stabilire i limiti di accettabilità degli scarichi e nemmeno a individuare in via generale tecnologie idonee a limitare o escludere alla fonte sostanze inquinanti, né è diretta a stabilire quali sono le migliori tecnologie di depurazione da adottare. La procedura delineata dal decreto denunciato è, invece, preordinata all'adozione di provvedimenti autorizzatori puntuali, ai quali la regione Veneto rimane del tutto estranea. Ciò che, appunto, viola le attribuzioni regionali;

la sentenza della Corte costituzionale pur investendo formalmente soltanto i commi 4 e 5 del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, produce effetti anche sulle norme ministeriali successive —

e ancora vigenti — rispetto ai quali le disposizioni annullate si pongono come presupposti;

dal sistema normativo venutosi a delineare in seguito alla pronuncia costituzionale, sono conseguentemente scaturite enormi difficoltà operative e applicative che ricadono sui destinatari delle disposizioni, ed in particolare sulle imprese;

va altresì considerato che la normativa statale relativa agli scarichi idrici ricapitanti nella laguna di Venezia, interessando anche i corpi idrici del suo bacino scolante, si applica ad un vasto territorio e non soltanto all'area circostante la laguna stessa;

la superficie del territorio relativa ai suddetti corpi idrici è di ampiezza pari a circa 1.850 chilometri quadrati ed interessa un centinaio di comuni ripartiti tra le province di Padova (circa il 50 per cento dell'intero ammontare), di Treviso e di Venezia;

in particolare sono soggetti alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici tutti gli scarichi idrici « civili » (o « domestici »), « industriali » e di « pubbliche fognature » insistenti sull'ampia area indicata —:

quali siano le iniziative assunte dai Ministri interpellati in relazione alla questione delineata;

in particolare, se i Ministri interpellati, nell'ambito delle rispettive competenze, non abbiano proceduto — o intendano procedere — ad una revisione delle vigenti disposizioni alla luce della sentenza costituzionale n. 54, del 9-15 febbraio 2000, intervenendo su tutte le disposizioni indirettamente inficiate dalla suddetta pronuncia;

se i Ministri interpellati, ove si constati che l'incidenza della sentenza costituzionale è di tale portata da creare uno spazio vuoto nel sistema normativo di tutela della laguna di Venezia, non ritengano opportuno emanare una nuova disciplina,

in tempi utili, anche seguendo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella richiamata pronuncia;

quali siano le iniziative previste o già intraprese — sia pure temporaneamente — per fronteggiare i problemi applicativi in cui sono incorsi i destinatari delle disposizioni dettate dai decreti ministeriali relativi alla tutela della laguna di Venezia, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 9-15 febbraio 2000.

(2-02515) « Saonara ». (5 luglio 2000).

(Sezione 5 — Iniziative a tutela dell'oasi di protezione faunistica « Parco della Vernavola »)

E) Interrogazione

LOSURDO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a Pavia sta per essere realizzato il passante tangenziale che attraversa il Parco della Vernavola;

il progetto esecutivo predisposto dal comune di Pavia andrebbe di fatto a distruggere la continuità del Parco della Vernavola e provocherebbe un notevole inquinamento idrico, acustico ed atmosferico contravvenendo alla deliberazione che istituiva l'oasi di protezione faunistica « Parco della Vernavola »;

varie associazioni ambientaliste e personalità della cultura pavese si sono mobilitati a difesa — come hanno scritto — di un'autentica risorsa della città anche dal punto di vista economico nonché a difesa di una struttura indispensabile per la ricreazione e lo sport;

in ogni caso, la mobilitazione a favore del Parco della Vernavola non va intesa contro la costruzione della tangenziale bensì contro il suo tracciato per i motivi sopraesposti —:

quali iniziative intenda prendere perché sia impedito lo scempio del Parco

della Vernavola e perché venga effettuata una preventiva valutazione di impatto ambientale. (3-02024)

(25 febbraio 1998).

(Sezione 6 - Interventi in relazione all'inquinamento del lago Maggiore)

F) Interrogazione

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 dicembre 1998 è iniziato a Verbania il processo a carico di 13 presunti responsabili del grave inquinamento da ddt e derivati, avvenuto negli anni scorsi nella provincia del Verbano Cusio Ossola e nella zona del lago Maggiore;

a seguito della dispersione nell'ambiente di queste sostanze è risultata inquinata una vasta area del territorio a valle dello stabilimento Enichem di Pieve Vergonte, con particolare riguardo alle acque del lago Maggiore, dove da oltre due anni è stata conseguentemente vietata la pesca a gran parte delle specie ittiche;

risultano oltre 100 le parti civili che si sono costituite al processo per la richiesta di danni;

sorprendentemente non risulta essersi costituito il Governo e, nello specifico, il ministero dell'ambiente che pur ha dovuto sopportare costi ingenti nella vicenda —:

per quali motivi il Governo non si sia costituito parte civile;

quali iniziative di carattere risarcitorio intenda intraprendere nei confronti dei presunti responsabili dell'inquinamento ed in quali sedi;

se non giudichi perlomeno anomalo, contraddittorio e bizzarro, il comportamento ministeriale che prima annuncia il fenomeno dell'inquinamento (1996) ad un'assemblea di partito e non agli enti territoriali, poi appare disinteressarsi degli effetti dell'inquinamento tanto che, nono-

stante reiterate richieste, mai ritiene opportuno visitare i siti oggetto dell'inquinamento ascoltando i problemi dei cittadini involontariamente coinvolti (basti pensare alle decine di pescatori professionisti del Verbano da due anni senza lavoro) ed ora non si costituisce civilmente contro i responsabili. (3-03150)

(10 dicembre 1998).

(Sezione 7 - Obiettivi della prima conferenza nazionale per le aree protette)

G) Interrogazioni

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la prima conferenza nazionale per le aree protette, organizzata dal Ministro dell'ambiente a fine 1997, ha costituito l'occasione per delineare le linee di sviluppo della politica di settore e per definire gli obiettivi che avrebbero dovuto guidare l'attività del ministero per il 1998;

in tale circostanza venne riconosciuta e sottolineata l'esigenza di rendere più snelli i procedimenti amministrativi riguardanti la spesa degli enti di gestione;

appare opportuno verificare se alle parole siano seguiti fatti concreti —:

quali siano stati i provvedimenti e le iniziative assunte per rendere più snelli i procedimenti amministrativi al fine di facilitare la spesa degli enti di gestione depurandola di ogni orpello burocratico e quali miglioramenti nei risultati di gestione siano già stati registrati. (3-04662)

(23 novembre 1999)

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la prima conferenza nazionale per le aree protette, organizzata dal ministero dell'ambiente a fine 1997, ha costituito

l'occasione per delineare le linee di sviluppo della politica di settore e per definire gli obiettivi che avrebbero dovuto guidare l'attività del ministero per il 1998;

in tale circostanza venne riconosciuta e sottolineata l'esigenza di garantire un'assistenza tecnica agli enti di gestione delle aree protette;

appare opportuno verificare se alle parole siano seguiti fatti concreti —:

quali siano stati i provvedimenti e le iniziative assunte per offrire assistenza tecnica agli enti di gestione delle aree protette sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie e quali riscontri si siano avuti da parte degli enti di gestione medesimi. (3-04665)

(23 novembre 1999).

(Sezione 8 - Istituzione di parchi nazionali e riserve naturali)

H) Interrogazioni

TOSOLINI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con legge 9 dicembre 1998 n. 426 dal titolo « Nuovi interventi in campo ambientale », che è intervenuta a modificare la legge n. 34 del 1991 sui parchi, è stata introdotta l'intesa con le regioni per la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve lacustri e fluviali;

ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della citata normativa, è significativo

ed interessante valutare e giudicare in che misura, sul punto, la norma sia stata applicata —:

quali siano stati i rapporti e le intese del ministero dell'ambiente con le regioni e se si sia proceduto alla classificazione ed istituzione dei parchi nazionali e delle riserve lacustri e fluviali. (3-04663)

(23 novembre 1999)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'ambiente ha pubblicizzato (confronta « *L'ambiente-informa* » anno II n. 6-1999 pagina 11) l'avvio degli atti preliminari per l'istituzione dei parchi delle Cinque Terre, del Tosco-Emiliano, dell'Alta Murgia, della Val d'Agri e Lago-negrese e della Sila;

il ministero dell'ambiente ha altresì pubblicizzato di aver compiuto i passi preliminari per l'istituzione, nel 1999, delle riserve naturali terrestri dell'isola di Ponza e Palmarola, isola di Ischia, isola di Capri, torre Guaceto, Valle Millecampi, isola di Vivara, isole di Ventotene e S. Stefano —:

quali siano i progressi registrati nelle procedure che risultano avviate per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali terrestri e se, soprattutto per queste ultime, sarà rispettato l'impegno assunto della formale istituzione entro il corrente anno 1999. (3-04674)

(23 novembre 1999)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E DI ALTRE STRUTTURE E ORGANISMI PUBBLICI (6561-OCTIES)

(A.C. 6561-octies - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E DI ADEGUAMENTO DELLE NORME SUL FORO DELLO STATO

ART. 1.

(Attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato).

1. Il parere dell'Avvocatura dello Stato, in caso di specifica richiesta del Ministro o dell'organo di vertice dell'istituzione o ente patrocinati, è sempre reso nelle forme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

2. Alle riunioni del comitato di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'amministrazione, istituzione o ente, patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, sono ammessi a partecipare, con funzione referente.

(A.C. 6561-octies - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Delega per la organizzazione e razionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato, nonché per l'emanazione di un testo unico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato:

a) ridefinire e riordinare le ipotesi nelle quali le amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato possono essere rappresentati in giudizio da propri funzionari, disciplinando le relative modalità di intesa con l'Avvocatura dello Stato, in modo da conseguire l'ottimizzazione delle risorse professionali di quest'ultima e da salvaguardare l'unità di indirizzo nella gestione del contenzioso;

b) prevedere l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata « Avvocatura dello

Stato», nell'ambito del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da determinare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, incrementato da entrate di sua pertinenza, in relazione alle quali saranno previste forme articolate di incentivazione del personale amministrativo;

c) prevedere che, per gli enti pubblici cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, l'ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avvenga, anche in base a regolamentazione convenzionale del relativo rapporto professionale, in maniera da assicurarne lo svolgimento secondo criteri unitari;

d) adeguare lo stato giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato, alla vigente disciplina della professione forense e della magistratura, fermi restando i principi di equiparazione ai magistrati dell'ordine giudiziario e del doppio grado di concorso;

e) prevedere la disciplina da applicare, in via transitoria, in materia di rappresentanza in giudizio e di consulenza nei casi di trasferimento di funzioni statali a regioni, nonché nei casi di trasformazione in enti privati di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato;

f) prevedere e disciplinare l'esercizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di funzioni di coordinamento delle attività nelle materie di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, in modo da garantire l'unità di indirizzo nelle relative controversie, nonché funzioni di raccordo di amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, finalizzate all'uniforme applicazione dei principi costituzionali, della normativa europea e della legislazione nazionale;

g) determinare le forme e i modi di valutazione dei casi nei quali per un conflitto di interesse emergente o potenziale le autorità indipendenti, le regioni, gli enti pubblici, e gli enti privati di cui alla lettera *e*), di norma patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, non si avvalgono del patrocinio stesso;

h) definire le ipotesi nelle quali organi e dipendenti dei soggetti giuridici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato sono ammessi alla difesa e rappresentanza da parte di quest'ultima, nei giudizi civili e penali, con esclusione delle ipotesi di concreto conflitto di interesse, anche anticipatamente valutato.

i) istituire un ufficio nella provincia autonoma di Bolzano, in considerazione delle speciali disposizioni in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei procedimenti giudiziari.

2. Nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dal comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative sull'Avvocatura dello Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono trasmessi, con apposita relazione, cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in assenza del parere.

(A.C. 6561-octies - Sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED ALLEGATA TABELLA A****ART. 3.**

(Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quarantacinque e venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002 e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979 n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991 n. 3 è conseguentemente sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è aumentata nella misura complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di trenta unità nell'anno 2002 e trenta unità nell'anno 2003.

3. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unità di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale.

5. È autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato.

6. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

(articolo 3, comma 1)

« TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato.	
Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Avvocato Generale dello Stato	1
Avvocato dello Stato	344
Procuratori dello Stato	90

(A.C. 6561-octies - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Patrocinio legale della Società Poste italiane).

1. Gli affari contenziosi affidati dall'Ente Poste italiane e dalla Società Poste italiane spa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Avvocatura dello Stato permangono alla stessa fino alla loro conclusione definitiva. Il relativo esercizio del patrocinio e lo svolgimento dell'attività consultiva da parte del predetto organo legale sono regolati su base convenzionale.

(A.C. 6561-octies - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 5.

(Requisiti per il concorso a referendario della Corte dei conti).

1. All'articolo 12, primo comma, lettera d), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le parole: «almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro anni».

2. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, a. 1345, come modificato dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pa-

role: «Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

(A.C. 6561-octies - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Personale della Corte dei conti).

1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.

2. Ai magistrati trasferiti di ufficio in sedi regionali dichiarate disagiate all'inizio di ogni anno dal Consiglio di presidenza, possono essere applicati, in quanto compatibili e secondo modalità stabilite in via generale dallo stesso Consiglio di presidenza, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di permanenza nelle sedi stesse.

3 Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio della Corte dei conti.

4 Ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi regionali non riconosciute disagiate compete, durante la permanenza in tali sedi e in ogni caso per un periodo non superiore al biennio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

(A.C. 6561-octies - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DI STRUTTURE E ORGANISMI PUBBLICI

ART. 7.

(Compiti del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura).

1. All'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica e al comma 1, primo periodo, all'alinea, le parole: « Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive » sono sostituite dalle seguenti « Fondo unico di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura »;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un contributo a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno pari a lire 15 miliardi per l'anno 2001, lire 18 miliardi per l'anno 2002 e lire 35 miliardi per l'anno 2003. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; »;

c) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c-ter) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati ».

2. Sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi delle spese ai componenti del Comitato di cui al comma 1 ed ai funzionari con compiti di segreteria. Le relative spese sono poste a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».

4. Dopo l'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 19-bis - *(Compiti del Commissario)*. — 1. Al Commissario di cui all'articolo 19 è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. Per la finalità di cui al comma 1, il Commissario, sulla base di apposito monitoraggio, adotta gli indirizzi e le misure occorrenti e propone alle competenti autorità l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

3. Il Commissario cura, altresì, in adempimento delle direttive di Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite e con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministro degli affari esteri e del Ministro per le politiche comunitarie.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le condizioni e le modalità per la corresponsione del compenso al Commissario.

5. Il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno, e composta anche da magistrati già collocati fuori ruolo e da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti indicati al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno ».

5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2001, in lire 18 miliardi per l'anno 2002 e in lire 35 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 4, determinato nel limite massimo di lire 520 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6561-octies - Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Interventi per agevolare la funzionalità delle Forze di polizia).

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle articolazioni centrali e pe-

riferiche delle Forze di polizia, anche attraverso la maggiore mobilità del personale con incarichi di direzione o comando, i programmi di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, possono comprendere specifici piani per incrementare le disponibilità di alloggio delle Amministrazioni interessate.

2. L'esecuzione di uno o più piani di cui al comma 1, per assicurare la disponibilità anche temporanea di alloggi al personale di cui al medesimo comma 1, può essere affidata, con convenzioni di durata compresa nel programma finanziario relativo ai piani stessi, ad investitori immobiliari pubblici e privati, ovvero ad istituti di credito dotati di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare e dell'amministrazione del patrimonio. Per la medesima finalità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nell'ambito delle disponibilità finanziarie stanziare nell'ambito dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Interventi per agevolare la funzionalità delle Forze di polizia).

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. *(Delega al Governo per l'istituzione di una Agenzia per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la disattivazione degli impianti nucleari).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisca una Agen-

zia nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, operante sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nel rispetto delle norme di tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e delle altre norme di protezione dell'ambiente, per lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali:

a) realizzare e gestire il sito o i siti nazionali per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività;

b) realizzare e gestire il deposito o i depositi nazionali per la custodia temporanea dei rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché dei rifiuti costituiti da combustibile nucleare irradiato, materie fissili, fertili, fissili speciali e materie grezze;

c) assicura la chiusura delle pregresse attività nel settore elettronucleare e del ciclo del combustibile, promuovendo e coordinando, anche mediante la costituzione di società, la disattivazione degli impianti nucleari di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

d) promuovere studi e ricerche attinenti alla gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare per quanto concerne lo smaltimento di quelli ad alta attività, e alla disattivazione degli impianti nucleari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, dovrà inoltre prevedere gli organi dell'Agenzia con i relativi poteri e le modalità di nomine e di definizione del loro trattamento economico, nonché le modalità di reperimento e di definizione del loro trattamento economico, nonché le modalità di reperimento e di definizione del trattamento giuridico ed economico del personale, che dovranno in particolare garantire l'operatività immediata dell'Agenzia anche mediante il trasferimento di personale proveniente da enti, amministrazioni e società del settore.

3. Nel provvedimento dovrà essere stabilito quanto segue:

a) l'obbligo, e le relative esenzioni, per il conferimento dei rifiuti radioattivi al-

l'Agenzia, da parte dei detentori, secondo criteri e specifiche tecniche definiti dall'Agenzia stessa;

b) le forme di garanzia patrimoniale a tutela dell'obbligo di cui alla lettera *a)*, le relative modalità di prestazione e le modalità di approvazione delle tariffe per il conferimento;

c) le modalità e le condizioni per la costituzione delle società di cui alla lettera *c)* del comma 1, prevedendo in particolare gli obblighi di accantonamento finanziario, d parte degli esercenti degli impianti nucleari di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché l'assegnazione all'Agenzia della maggioranza assoluta del pacchetto azionario di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle società costituite ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

d) le forme e l'entità dei finanziamenti pubblici a favore dell'Agenzia e delle contribuzioni a carico di enti e privati, ed in particolare di ciascuna delle società interessate alla produzione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica, in misura non superiore a 0,3 lire per kWh.

4. Il decreto legislativo da emanarsi dovrà definire le modalità procedurali e le relative attribuzioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti per la realizzazione degli impianti di smaltimento o di deposito di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, prevedendo in ogni caso il parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto stabilirà altresì le modalità di adozione delle misure, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti. Potrà inoltre essere previsto un apposito organismo collegiale che garantisca la più ampia informazione e consultazione dei soggetti interessati su tutti gli aspetti della localiz-

zazione e della realizzazione degli impianti, con compiti di rapporto al Parlamento.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, saranno previste sanzioni penali a tutela degli obblighi inerenti al conferimento dei rifiuti ed alla prestazione della garanzia patrimoniale relativa a tali obblighi. Dette sanzioni, di carattere contravvenzionale, prevederanno pene nei limiti dell'ammenda sino a lire 200 milioni e, in via alternativa o congiunta, dell'arresto sino ad un anno; in caso di violazione degli obblighi inerenti al conferimento dei rifiuti secondo i criteri e le specifiche tecniche definite dall'Agenzia, la pena dell'ammenda sino a un massimo di 120 milioni di lire. Per fattispecie di pericolo di grave alterazione dello stato dell'ambiente sarà prevista la reclusione sino a 6 anni e la multa sino a 200 milioni.

6. Potranno essere dettate le disposizioni occorrenti per assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione degli impianti di smaltimento e di deposito, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, e di disattivazione degli impianti nucleari, di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, anche modificando le norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

7. In relazione all'incremento delle attività richieste all'ANPA per le autorizzazioni, i controlli e la vigilanza sulle attività di realizzazione e di esercizio degli impianti di smaltimento e di deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, l'ANPA stessa è autorizzata ad assumere nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e prescindendo da quelle relative alla pianta organica, dieci unità di personale tecnico da adibire ad attività di radioprotezione.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nella misura di lire 60 miliardi per il 2001 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede mediante l'aumento di lire 0,3 per kwh della tariffa per il consumo di energia elettrica.

8. 01. *(Nuova formulazione)* Scalia, Boato, Stucchi, Copercini, Gerardini, Marengo.

(A.C. 6561-octies - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Proroga degli incarichi di cui all'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496).

1. Gli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, possono essere rinnovati per la durata di due anni, prorogabili per ulteriori due anni.

(A.C. 6561-octies - Sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che,

il disegno di legge n. 6561-octies all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, stabilisce che « il Governo è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:....*b)* prevedere l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato nell'ambito dello stanziamento previsto e approvato con la legge finanziaria e di bilancio dell'anno, ivi comprendendo anche gestioni di entrate proprie »;

in V Commissione il 30 gennaio 2001, dall'onorevole Antonio Boccia è stata formulata la seguente proposta di parere: « sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione: **PARERE FAVOREVOLE** con i seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, all'alinea, siano aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »; all'articolo 11, comma 1, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « prevedere l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominato « Avvocatura generale dello Stato », nell'ambito del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da determinarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, incrementato da entrate di sua pertinenza, in relazione alle quali saranno previste forme articolate di incentivazione del personale amministrativo »;

lo scorso 7 febbraio in Aula, discutendo sulle linee generali del disegno di legge n. 6561, il relatore Cerulli Irelli ha confermato che « nell'ambito della delega » è stata inserita « la possibilità di tornare al sistema che vigeva anteriormente, consentendo che una piccola parte delle entrate che l'Avvocatura percepiva dall'attività professionale (ovvero le parcelle) possa essere destinata anche al personale amministrativo »;

pur nella conferma del ruolo particolare e di rilievo da riconoscere al personale amministrativo appare decisamente contrastata dall'Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato, così come da comunicato ufficiale della stessa, l'opportunità di estendere al personale amministrativo le forme di incentivazione riguardanti gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale proposta finisce, di fatto, per ridurre gli onorari professionali della categoria riconoscendo gli stessi anche al personale del comparto amministrativo;

dalla natura giuridica degli onorari professionali discende che gli stessi sono collegati all'effettiva prestazione così da non essere corrisposti nei periodi in cui l'avvocato dello Stato è assente, pur percependo l'ordinaria retribuzione;

impegna il Governo

a prevedere nei decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato ed, in particolare, per quanto riguarda l'articolo 2, comma 1, che l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato sia mantenuta entro i limiti delle risorse ad essa attribuite dalla legge di bilancio e che le incentivazioni del personale amministrativo siano ricercate fuori dell'ambito dell'articolo 21 del testo unificato n. 1611/1933, e quindi senza utilizzare le risorse relative agli onorari percepiti dagli avvocati.

9/6561-octies/1. Cola, Anedda, Benedetti Valentini, Amoruso.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di organizzazione e nazionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato e di altre strutture e organismi pubblici »

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata all'istituzione di una Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, con personalità giuridica di diritto pubblico, operante sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nel rispetto delle norme di tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e delle altre norme di protezione dell'ambiente, per lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali:

a) realizzare e gestire il sito o i siti nazionali per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività;

b) realizzare e gestire il deposito o i depositi nazionali per la custodia temporanea dei rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché dei rifiuti costituiti da combustibile nucleare irradiato, materie fissili, fertili, fissili speciali e materie grezze;

c) assicurare la chiusura delle pregresse attività nel settore elettronucleare e del ciclo del combustibile, promuovendo e

coordinando, anche mediante la costituzione di società, la disattivazione degli impianti nucleari di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

d) promuovere studi e ricerche attinenti alla gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare per quanto concerne lo smaltimento di quelli ad alta attività, e alla disattivazione degli impianti nucleari;

il provvedimento da emanarsi dovrà definire le modalità procedurali e le relative attribuzioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti per la realizzazione degli impianti di smaltimento o di deposito di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* prevedendo in ogni caso il parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome;

potranno essere dettate le disposizioni occorrenti per assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione degli impianti di smaltimento e di deposito, di cui alle lettere *a)* e *b)*, e di disattivazione degli impianti nucleari, di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, anche modificando le norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

dovranno inoltre essere previsti gli organi dell'Agenzia con i relativi poteri e le modalità di nomina e di definizione del loro trattamento economico, nonché le modalità di reperimento e di definizione del trattamento giuridico ed economico del personale, che dovranno in particolare garantire l'operatività immediata dell'Agenzia anche mediante il trasferimento di personale proveniente da enti, amministrazioni e società del settore;

dovrà essere stabilito quanto segue:

a) l'obbligo, e le relative esenzioni, per il conferimento dei rifiuti radioattivi all'Agenzia, da parte dei detentori, secondo criteri e specifiche tecniche definiti dall'Agenzia stessa;

b) le forme di garanzia patrimoniale a tutela dell'obbligo di cui alla lettera *a)*, le

relative modalità di prestazione e le modalità di approvazione delle tariffe per il conferimento;

c) le modalità e le condizioni per la costituzione delle società di cui alla lettera *c)* del comma 1, prevedendo in particolare gli obblighi di accantonamento finanziario, da parte degli esercenti degli impianti nucleari di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché l'assegnazione all'Agenzia della maggioranza assoluta del pacchetto azionario di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle società costituite ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

dovranno essere stabilite altresì le modalità di adozione delle misure, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti. Potrà inoltre essere previsto un apposito organismo collegiale che garantisca la più ampia informazione e consultazione dei soggetti interessati su tutti gli aspetti della localizzazione e della realizzazione degli impianti, con compiti di rapporto al Parlamento;

salva l'applicazione delle norme penali vigenti, dovranno inoltre essere previste sanzioni penali a tutela degli obblighi inerenti al conferimento dei rifiuti radioattivi ed alla prestazione della garanzia patrimoniale relativa a tali obblighi. In relazione all'incremento delle attività richieste all'ANPA per le autorizzazioni, i controlli e la vigilanza sulle attività di realizzazione e di esercizio degli impianti di smaltimento e di deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, l'ANPA stessa è autorizzata ad assumere, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e prescindendo da quelle relative alla pianta organica, dieci unità di personale tecnico da adibire ad attività di radioprotezione.

9/6561-octies/2. Scalia, Boato.